

“Linee guida per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite da parte del Whistleblower”

Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower)

Il decreto legislativo numero 24 del 10 marzo 2023 avente ad oggetto: *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*, ridisegna il quadro normativo di riferimento per il cosiddetto whistleblowing, ovvero l’istituto di tutela delle persone che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di disposizioni normative tipizzate nell’art. 2, comma 1, lett. a) del medesimo D.Lgs. n. 24/2023 che ledono l’interesse pubblico o l’integrità del Comune di Monforte San Giorgio acquisite nell’ambito del contesto lavorativo dell’Ente. L’obiettivo perseguito dalle presenti *“Linee guida”* è quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto delle segnalazioni, modalità, destinatari e forme di protezione.

1. Destinatari

Si definisce whistleblower o segnalante il soggetto rientrante nelle categorie di cui all’articolo 3 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 24/2023 che effettua segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile. Le disposizioni di cui alle presenti linee guida si applicano quindi:

- al personale dipendente del Comune di Monforte San Giorgio con contratto a tempo indeterminato e determinato, con rapporto di lavoro individuale, regolato contrattualmente, nonché a tutti coloro che prestano servizio a qualsiasi titolo alle dipendenze del Comune di Monforte San Giorgio, ivi compresi i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni presso il Comune di Monforte San Giorgio in posizione di comando o di distacco o in attuazione di convenzioni, accordi o altra forma di collaborazione interistituzionale, nonché i soggetti incaricati a contratto ai sensi dell’articolo 110 del D.Lgs. 267/2000;
- indipendentemente dalla natura del rapporto giuridico che li lega al Comune di Monforte San Giorgio, e della gratuità o meno della prestazione, ai lavoratori autonomi, ai titolari di rapporti di collaborazione, ai consulenti, ai liberi professionisti, ai tirocinanti, ai volontari, ai praticanti legali, ai lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità, borsisti che prestano attività a favore del Comune di Monforte San Giorgio, nonché ai componenti dell’Organismo interno di valutazione (OIV), Nucleo di Valutazione o dell’Organismo di revisione economico finanziaria e comunque alle persone che esercitano anche di fatto funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza per conto del Comune di Monforte San Giorgio;
- le disposizioni delle presenti linee guida si applicano inoltre ai lavoratori e collaboratori dei soggetti fornitori di beni o servizi o che realizzano opere o lavori in favore del Comune di Monforte San Giorgio anche al di fuori dell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

2. Finalità

Il Comune di Monforte San Giorgio assicura una costante implementazione delle strategie volte alla prevenzione della corruzione e dell’illegalità e in tale ottica:

- a) incoraggia le segnalazioni, le divulgazioni pubbliche e le denunce di violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione al fine di far emergere, e così prevenire e contrastare, fatti illeciti di diversa natura compiuti all’interno del Comune di Monforte San Giorgio;
- b) tutela e protegge il whistleblower nonché i soggetti che, operando nel medesimo contesto lavorativo, lo assistono nel processo di segnalazione, in quanto segnalando o concorrendo a segnalare le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 delle quali siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa e relative al Comune di Monforte San Giorgio, svolgono un ruolo di interesse pubblico;
- c) tutela e protegge altresì le persone fisiche e le persone giuridiche individuate dall’art. 3 comma 5 lettere b), c) e d) del D.Lgs. n. 24/2023 che potrebbero essere destinatari di ritorsioni in ragione del particolare rapporto che li lega, ai sensi delle medesime norme, con il segnalante, il denunciante o con colui che divulga pubblicamente le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023;
- d) assicura procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni semplici, chiare, efficaci nonché coerenti con le Linee guida di ANAC e aderenti alle previsioni normative in materia, ivi comprese quelle sulla riservatezza e sulla protezione dei dati personali;

- e) assicura massima pubblicità alle informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne delle condotte illecite delle quali siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa e relative al Comune di Monforte San Giorgio;
- f) pianifica iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale per divulgare le finalità dell'istituto del whistleblowing e la procedura per il suo utilizzo;
- g) incentiva anche le segnalazioni relative a condotte corruttive o comunque illecite relative al Comune di Monforte San Giorgio anche da parte dei cittadini non qualificabili ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 quali whistleblower.

3. La segnalazione di condotte illecite

I soggetti di cui al paragrafo 1 i quali vengono a conoscenza, in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa, di violazioni di disposizioni normative tipizzate nell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 24/2023 che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Comune di Monforte San Giorgio possono:

- a) segnalarle con le modalità di cui al paragrafo 7 al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Monforte San Giorgio (RPCT);
- b) segnalarle, alla ricorrenza dei presupposti di legge e secondo le modalità definite dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), alla medesima Autorità;
- c) denunciarle all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile;
- d) divulgare pubblicamente, alla ricorrenza dei presupposti di legge, le informazioni sulle violazioni, con le modalità di cui al paragrafo 10.

Qualora i soggetti di cui al paragrafo 1 rivestano la qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, la segnalazione o la divulgazione pubblica non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di denunciare all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

4. Oggetto della segnalazione

La segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica può avere ad oggetto informazioni, compresi i fondati sospetti, relative a comportamenti, atti od omissioni, consumati o tentati, che integrano o possono integrare illeciti amministrativi, contabili, civili o penali per violazione di disposizioni normative tipizzate nell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 24/2023 e lesivi dell'interesse pubblico o dell'integrità del Comune di Monforte San Giorgio. L'articolo 2 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 24/2023 attribuisce rilevanza a comportamenti, atti od omissioni che consistono in:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- b) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- c) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- d) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- e) atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- f) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Le informazioni oggetto della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il soggetto interessato, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

La segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica deve presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano, per il soggetto autore della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili, vere o apparire allo stesso ragionevolmente tali, nonché pertinenti in quanto rientranti fra gli illeciti considerati dal legislatore nell'articolo 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 24/2023.

La segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica devono essere effettuate a tutela dell'interesse pubblico o dell'interesse alla integrità dell'Ente.

Le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate devono necessariamente riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza, sia pure in modo casuale, in ragione del rapporto di lavoro, giuridico o di fatto che lo lega al Comune di Monforte San Giorgio, ossia in occasione e/o a causa dello svolgimento delle prestazioni lavorative o delle attività all'interno del Comune di Monforte San Giorgio o comunque relative ad esso.

Oltre alle superiori ipotesi la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica può avere ad oggetto anche informazioni sulle violazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza prima ancora che il rapporto giuridico che lo lega all'Ente sorgesse (informazioni sulle violazioni acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali o durante il periodo di prova) nonché successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico o di fatto che lo lega al Comune di Monforte San Giorgio in caso di informazioni acquisite nel corso dello stesso rapporto.

La segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica assume rilevanza ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 indipendentemente dai motivi personali e specifici che hanno indotto il soggetto ad effettuare la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica.

5. Esclusioni

Le segnalazioni, le divulgazioni pubbliche o le denunce, ai fini delle tutele per il segnalante non possono avere ad oggetto:

- a) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o denunciante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. n. 24/2023.

Non possono formare oggetto della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, inoltre, le informazioni palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

6. Contenuto della segnalazione interna

La segnalazione, debitamente firmata (e nelle ipotesi di trasmissione tramite posta ordinaria o raccomandata con ricevuta di ritorno di cui al paragrafo 7, accompagnata da copia del documento d'identità in corso di validità del segnalante) deve essere chiara, precisa e circostanziata e contenere tutti gli elementi utili per consentire all'Amministrazione di effettuare le dovute verifiche e/o accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Nello specifico, la segnalazione deve contenere:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta all'interno del Comune, nonché dei recapiti dello stesso ivi compresa, se posseduta, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui il RPCT possa indirizzare eventuali comunicazioni;
- la descrizione del fatto oggetto di segnalazione, con indicazione eventuale delle disposizioni normative violate o che si ritiene possano essere state violate;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare con certezza il soggetto cui si attribuisce la violazione o comunque implicato nella violazione segnalata;
- le generalità del facilitatore ossia del soggetto che assiste il segnalante nel processo di segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta all'interno del Comune nonché l'attività in cui l'assistenza si è concretizzata;
- l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti;
- la descrizione delle ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati;
- ogni altra informazione utile per l'istruttoria finalizzata alla ricostruzione dei fatti segnalati;
- l'indicazione della documentazione eventualmente allegata a corredo;
- l'eventuale indicazione delle altre autorità cui è stata trasmessa la segnalazione;
- la specificazione che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante.

La segnalazione deve essere, non solo completa ed esaustiva, ma anche tempestiva al fine di consentire un'immediata istruttoria da parte dei competenti organi del Comune di Monforte San Giorgio.

7. Modalità di trasmissione della segnalazione interna

La segnalazione, indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Monforte San Giorgio (RPCT), deve essere trasmessa secondo uno dei canali di segnalazione di cui in seguito.

In ogni caso i canali di segnalazione devono garantire la riservatezza della identità del segnalante, e ove presente, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione a corredo.

La segnalazione, redatta secondo le modalità di cui al paragrafo 6 e contenente la dichiarazione espressa di voler beneficiare delle tutele di cui al D.Lgs. n. 24/2023, deve essere presentata al Comune di Monforte San Giorgio in una delle seguenti forme alternative:

- a) in forma scritta da inoltrare al Comune di Monforte San Giorgio:
 - tramite piattaforma informatica cliccando sul pulsante WHISTLEBLOWING presente nella home page del sito istituzionale del Comune di Monforte San Giorgio e seguendo la procedura ivi indicata;
 - tramite posta ordinaria o raccomandata con ricevuta di ritorno, compilando in ogni sua parte un apposito modulo previsto dal Comune di Monforte San Giorgio, o comunque attraverso una dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo purché contenente gli elementi essenziali sopra indicati, all'interno di una busta chiusa con la dicitura "Riservato - Whistleblowing D.Lgs. n. 24/2023" recante il seguente indirizzo: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Monforte San Giorgio – Via Immacolata n. 1- C.A.P. 98041 Monforte San Giorgio (ME).
- b) in forma orale:
 - mediante un incontro diretto da richiedere al RPCT tramite telefono oppure tramite l'indirizzo pec segretario@pec.comune.monfortesangiorgio.me.it da tenersi di norma entro 5 giorni dalla richiesta. Nell'ipotesi in cui la segnalazione è acquisita in forma orale, questa è documentata, previo consenso del segnalante, a cura del RPCT mediante redazione di apposito verbale sottoscritto anche dal segnalante a conferma di quanto riportato, nonché protocollata in un registro unico riservato con numero progressivo di protocollazione.

Dopo aver ricevuto la segnalazione in forma scritta o orale, il RPCT del Comune di Monforte San Giorgio rilascia al segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla presentazione della stessa.

Le segnalazioni anonime, in quanto dalle stesse non è possibile ricavare l'identità del segnalante, quelle basate su meri sospetti o voci e quelle pervenute da soggetti diversi dal whistleblower attraverso i canali dedicati al whistleblowing, anche esse protocollate in un registro unico riservato con numero progressivo di protocollazione, sono sottratte alla disciplina delle presenti linee guida, e possono essere comunque considerate dall'Amministrazione nell'ambito dell'attività di competenza per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Tali segnalazioni ricevute e la relativa documentazione a corredo sono conservate dal RPCT per un periodo di cinque anni dalla data di ricezione.

Nei casi di segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023.

8. Gestione e verifica della segnalazione interna

Il RPCT del Comune di Monforte San Giorgio, acquisita la segnalazione ai sensi del paragrafo 7, procede, entro 15 giorni dalla ricezione, al suo preliminare esame al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e avviare l'istruttoria.

La segnalazione è considerata inammissibile per:

- a) mancanza di legittimazione soggettiva del segnalante ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 e delle presenti linee guida;
- b) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi riconducibili alle violazioni tipizzate nell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 24/2023;
- c) manifesta incompetenza del Comune sulle questioni segnalate;

- d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- f) mancanza dei dati indicati nel paragrafo 6 che costituiscono elementi essenziali della segnalazione;
- g) sussistenza di violazioni di lieve entità ovvero tutte quelle infrazioni caratterizzate da una “limitata gravità della violazione e/o della esigua rilevanza degli interessi coinvolti”. Nel concetto di segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità rientrano, inoltre, tutte quelle segnalazioni dalle quali può evincersi che, per le modalità della condotta denunciata e/o per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa all'interesse pubblico risulta essere di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. La violazione di lieve entità, pertanto, anche quando si estrinseca in una condotta anti-giuridica, presenta un disvalore sociale di impatto contenuto, rispetto al quale si giustifica l'archiviazione, anche per economia di procedure in ragione di altre priorità connotate da maggiore gravità. In tale contesto si collocano anche quelle violazioni per le quali l'autore ha posto in essere spontaneamente condotte e iniziative tese a ripristinare la legalità, con conseguente sua riabilitazione, purché sia addivenuto alla riparazione del danno (eventuale) e/o alla rimozione della lesione all'interesse pubblico protetto dalla norma. L'indagine circa la lieve entità della violazione sarà condotta caso per caso, avuto riguardo all'oggetto della violazione e alle ricadute che questa ha prodotto o è suscettibile di produrre sull'interesse pubblico.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), e) e g) il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione e ne dà comunicazione al segnalante; nelle ipotesi di cui alla lettera a) tuttavia le segnalazioni possono essere considerate dall'Amministrazione, qualora fondate, nell'ambito dell'attività di competenza con applicazione dell'ultimo periodo del paragrafo 26.

Nelle ipotesi di cui alle lettere d) ed f), al fine di acquisire informazioni, chiarimenti o documenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nella segnalazione per la piena comprensione dei fatti segnalati, il RPCT prima di procedere all'archiviazione chiede al segnalante chiarimenti e/o elementi integrativi tramite le modalità attraverso le quali è pervenuta la segnalazione o anche di persona, ove il segnalante acconsenta, con assegnazione di un termine non superiore a 15 giorni entro il quale fornire riscontro.

Il RPCT acquisiti i chiarimenti e/o gli elementi integrativi o comunque decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del precedente periodo, qualora ritenga a seguito della valutazione degli elementi a disposizione che la segnalazione risulti infondata, procede all'archiviazione della stessa e ne dà comunicazione al segnalante.

Il RPCT, a seguito della valutazione degli elementi a disposizione, ritenuta ammissibile la segnalazione in quanto fondata, provvederà:

- qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti rientranti nella competenza dell'Ente, a trasmettere la segnalazione pervenuta e l'allegata documentazione con gli esiti delle verifiche, per approfondimenti istruttori e/o per l'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare, al Responsabile di Area competente per materia o a chi legalmente lo sostituisce in caso di conflitto di interessi, provvedendo ad espungere i dati e ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante e ove presente, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione. Le attività istruttorie necessarie a dare seguito alla segnalazione spettano pertanto al Responsabile di Area competente. Non spetta quindi al soggetto preposto alla gestione della segnalazione (RPCT) accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ente/amministrazione oggetto di segnalazione. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza.
- a comunicare l'esito dell'accertamento all'Ufficio Procedimenti Disciplinari al fine di adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell'Amministrazione e nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;
- qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti rientranti nella competenza dell'Ente che rilevano anche sotto il profilo penale o erariale, a presentare denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile, avendo cura di anonimizzare i dati relativi alla identità del segnalante, evidenziando che si tratta di una segnalazione whistleblowing, nel cui processo di gestione si dovrà pertanto assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa. Qualora l'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile, per esigenze istruttorie, volesse conoscere il nominativo del segnalante, il RPCT provvede a comunicare su richiesta la relativa identità;

- qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti rientranti nella competenza dell'Ente che assumono rilevanza, per le competenze esercitate sui fatti segnalati, anche per l'ANAC, fatte salve le ipotesi di cui al paragrafo 12, per il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o per altre istituzioni, organi o organismi istituzionali pubblici anche dell'Unione Europea, a trasmettere, dandone contestuale notizia al segnalante, la segnalazione pervenuta e l'allegata documentazione, evidenziando che si tratta di una segnalazione whistleblowing, nel cui processo di gestione si dovrà pertanto assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa.

Ai fini dell'istruttoria della segnalazione il RPCT potrà richiedere notizie agli uffici interessati, acquisire ogni tipo di documentazione attinente all'oggetto della segnalazione, ascoltare tutti i soggetti che possono fornire informazioni utili per l'accertamento dei fatti, procedere all'audizione del segnalante, se richiesta da quest'ultimo e/o ritenuta necessaria dal RPCT stesso, e all'audizione della persona segnalata se richiesta da quest'ultimo e/o ritenuta necessaria sempre dal medesimo RPCT, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Nel caso di trasmissione della segnalazione al Responsabile di Area, il RPCT, acquisite informazioni in ordine al seguito che viene dato o si intende dare alla segnalazione, comunica al segnalante l'esito del procedimento di valutazione della segnalazione, dando conto altresì delle misure previste eventualmente adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione.

Il RPCT provvede a dare riscontro al segnalante entro tre mesi decorrenti dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione ai sensi del paragrafo 7 o, in mancanza di detto avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Si precisa che, in conformità all'art. 2, co. 1, lett. o), del d.lgs. 24/2023, per "riscontro" si intende la comunicazione alla persona segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione; ai sensi del medesimo articolo, co. 1, lett. n), per "seguito" si intende l'azione intrapresa per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

In altri termini, il RPCT entro tre mesi comunica al segnalante:

- o l'archiviazione predisposta o che si intende predisporre;
- o la trasmissione all'Autorità competente già effettuata o che si intende effettuare;
- o l'attività già svolta dal Responsabile di Area competente interno o che quest'ultimo intende svolgere.

Successivamente, laddove nell'arco temporale suddetto il RPCT non abbia comunicato la determinazione definitiva sul seguito della segnalazione ma solo le attività che si intendono intraprendere, lo stesso comunica alla persona segnalante l'esito finale della gestione della segnalazione.

Da ultimo, nell'ottica di privilegiare la volontà del segnalante, è sempre possibile per quest'ultimo ritirare la segnalazione mediante apposita comunicazione da trasmettere attraverso il canale originariamente prescelto per l'inoltro della stessa. In tale specifico caso, gli accertamenti eventualmente già avviati a seguito della segnalazione si arresteranno, salvo che si tratti di questioni procedibili d'ufficio.

Non viene riconosciuto però al segnalato il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda; tale diritto, infatti, è garantito nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione dell'attività di verifica e di analisi della segnalazione, e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

Il RPCT rende conto nella relazione annuale di cui all'art. 1 comma 14 della L.n. 190/2012, con modalità tali da garantire la riservatezza dei segnalanti, del numero di segnalazioni ricevute, dello stato di avanzamento delle procedure e del loro esito.

9. Segnalazione interna trasmessa a soggetto diverso dal RPCT

Qualora la segnalazione, riportante la dichiarazione espressa di voler beneficiare delle tutele di cui al D.Lgs. n. 24/2023 nonché, secondo quanto previsto nel paragrafo 7 lettera a), la dicitura nella busta "Riservato – Whistleblowing D.Lgs. n. 24/2023", sia presentata ad un dipendente o altro soggetto interno del Comune di Monforte San Giorgio diverso dal RPCT, la segnalazione deve essere trasmessa da chi la riceve senza aprirla, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Diversamente, nel caso in cui la segnalazione di cui al precedente periodo non riporti la dichiarazione espressa di voler beneficiare delle tutele di cui al D.Lgs. n. 24/2023 nonché la dicitura " Riservato Whistleblowing D.Lgs. n. 24/2023" nella busta, la segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria e il soggetto che la riceve la gestisce secondo le norme interne. In tale ipotesi il segnalante non potrà beneficiare della protezione disposta dal D.Lgs. n. 24/2023 e la segnalazione e la documentazione ad essa allegata non sono sottratte

all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. n. 241/1990, dagli articoli 5 e seguenti del D.Lgs. n. 33/2013 nonché dall'art. 2-undecies comma 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali; gli atti sono rilasciati in ogni caso nel rispetto delle previsioni di legge che vengono in rilievo.

10. Divulgazione pubblica della segnalazione

Il segnalante, anziché procedere con le modalità di cui al paragrafo 7, può rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni di cui al paragrafo 4 tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, ivi compresi i social network e i nuovi canali di comunicazione. In tale ipotesi il segnalante potrà beneficiare della protezione disposta dal D.Lgs. n. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna, con le modalità di cui al paragrafo 7, a cui l'Amministrazione non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla data di presentazione della segnalazione, e successivamente ha inoltrato anche una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- b) il segnalante ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- c) il segnalante effettua direttamente una divulgazione pubblica della segnalazione in quanto, sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- d) il segnalante effettua direttamente una divulgazione pubblica della segnalazione in quanto, sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la segnalazione interna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Il RPCT, acquisita direttamente o indirettamente notizia delle informazioni sulle violazioni di cui al paragrafo 4 oggetto della divulgazione pubblica, procede, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui alla lettera a) di cui sopra, ai sensi di quanto previsto nel paragrafo 8.

Nelle ipotesi di "divulgazione pubblica della segnalazione" il segnalante potrà beneficiare della protezione disposta dal D.Lgs. n. 24/2023 anche se riveli volontariamente la propria identità; in tali casi, tuttavia, vengono meno gli obblighi di riservatezza di cui al medesimo decreto legislativo e di cui ai paragrafi 14, 15 e 16 ultimo periodo.

Le divulgazioni pubbliche effettuate attraverso forme che non consentono l'identificazione del segnalante sono considerate anonime e vengono trattate con le modalità di cui al paragrafo 7.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia. Infatti il soggetto che effettua una divulgazione pubblica, così come sopra illustrato, deve considerarsi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti.

11. Denuncia all'Autorità giurisdizionale

Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 3 ultimo periodo, è fatta salva la facoltà del segnalante di denunciare direttamente all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 e delle presenti linee guida.

12. Segnalazione esterna ad ANAC

Il segnalante anziché procedere con le modalità di cui al paragrafo 7 può effettuare la segnalazione ad ANAC contenente la dichiarazione espressa di voler beneficiare delle tutele di cui al D.Lgs. n. 24/2023, con le modalità delineate dalla medesima Autorità, se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) sussistenza di ragioni di carattere oggettivo che rendono impossibile effettuare la segnalazione secondo le modalità di cui al paragrafo 7;

- b) la segnalazione coinvolga il RPCT;
- c) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che se effettuasse una segnalazione secondo le modalità di cui al paragrafo 7, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il segnalante ha già effettuato una segnalazione con le modalità di cui al paragrafo 7 e la stessa non ha avuto seguito da parte dell'Ente;
- e) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- f) ogni altra ipotesi individuata da ANAC nell'ambito delle previsioni normative in materia.

Qualora la segnalazione di cui al presente paragrafo anziché ad ANAC sia presentata ad un soggetto interno del Comune di Monforte San Giorgio, laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele di cui al d.lgs. 24/2023, la segnalazione deve essere trasmessa da chi la riceve, entro sette giorni dal suo ricevimento, ad ANAC, secondo le modalità stabilite dalla medesima Autorità, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Nel caso in cui la segnalazione non riporti invece la dichiarazione espressa di voler beneficiare delle tutele di cui al D.Lgs. n. 24/2023, la segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria e il soggetto che la riceve la gestisce secondo le norme interne. In tale ipotesi il segnalante non potrà beneficiare della protezione disposta dal D.Lgs. n. 24/2023 e la segnalazione e la documentazione ad essa allegata non sono sottratte all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L.n. 241/1990, dagli articoli 5 e seguenti del D. lgs. n. 33/2013 nonché dall'art. 2-undecies comma 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali; gli atti sono rilasciati in ogni caso nel rispetto delle previsioni di legge che vengono in rilievo.

13. Segnalazioni di competenza di altri soggetti istituzionali pubblici

Il RPCT, qualora la segnalazione ricevuta ai sensi dei paragrafi 7 o 9 primo periodo e riportante la dichiarazione espressa di voler beneficiare delle tutele di cui al D.Lgs. n. 24/2023, non rientri nella competenza dell'Ente avendo ad oggetto in modo esclusivo materie di competenza di ANAC, fatte salve le ipotesi di cui al paragrafo 12, del Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di altre istituzioni, organi o organismi istituzionali pubblici anche dell'Unione Europea esercitanti competenze sui fatti segnalati, ne dichiara l'inammissibilità ai sensi del paragrafo 8 e provvede immediatamente a trasmettere agli stessi, dandone contestuale notizia al segnalante, la segnalazione pervenuta e l'allegata documentazione per le valutazioni di competenza, specificando a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, e ove presente, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione che si tratta di una segnalazione whistleblowing, per cui nel relativo processo di gestione si dovrà assumere ogni cautela per assicurare il rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 24/2023.

Nel caso in cui la segnalazione di competenza di altri soggetti istituzionali pubblici non riporti la dichiarazione espressa del segnalante di voler beneficiare delle tutele di cui al D.Lgs. n. 24/2023, la segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria e il RPCT la trasmette ai soggetti istituzionali competenti secondo le norme interne. In tal caso il segnalante non potrà beneficiare della protezione disposta dal D.Lgs. n. 24/2023 e la segnalazione e la documentazione ad essa allegata non sono sottratte all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L.n. 241/1990, dagli articoli 5 e seguenti del D. lgs. n. 33/2013 nonché dall'art. 2-undecies comma 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali; gli atti sono rilasciati in ogni caso nel rispetto delle previsioni di legge che vengono in rilievo.

14. Obblighi di riservatezza

Il Comune di Monforte San Giorgio, acquisita una segnalazione rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 assicura, in assenza del consenso espresso del segnalante, sin dal momento della ricezione e nella fase di gestione e verifica della stessa, nonché successivamente fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, la assoluta riservatezza dell'identità del segnalante da riferirsi non solo al nominativo dello stesso ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentirne l'identificazione; analogamente il Comune di Monforte San Giorgio assicura altresì la assoluta riservatezza dell'identità del facilitatore che assiste il segnalante nonché dell'attività in cui l'assistenza si è concretizzata, della persone coinvolte o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione.

Per le finalità di cui sopra, qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti istituzionali debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata, il RPCT provvederà all'oscuramento dei dati personali e di ogni altro elemento che possano, anche indirettamente, consentire

l'identificazione dei soggetti di cui al primo periodo. Sono fatte salve le previsioni di cui al paragrafo 8 qualora l'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile, per esigenze istruttorie, volesse conoscere il nominativo del segnalante, e ove presente, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare, ai sensi dell'ordinamento interno, sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tale ipotesi, nonché in ogni altra ipotesi in cui nell'ambito delle procedure di segnalazione di cui alle presenti linee guida la rivelazione della identità della persona segnalante è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, oltre al consenso espresso del segnalante, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione. Il dipendente dell'Ente che ha violato o concorso a violare gli obblighi di riservatezza di cui al presente paragrafo, fermo restando gli altri profili di responsabilità anche ai sensi dell'articolo 21 comma 1 del D.Lgs. n. 24/2023, è sanzionato disciplinarmente.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari *"fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari"* (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415-bis c.p.p.).

Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità del segnalante potrà essere disvelata dall'Autorità giudiziaria al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso.

15. Obblighi di riservatezza e diritto di accesso

La segnalazione rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, e la documentazione ad essa allegata, sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli articoli 22 e seguenti della L.n. 241/1990, sono escluse dall'accesso civico di cui all'articolo 5 e seguenti del D.Lgs. n. 33/2013 e sono sottratte all'accesso di cui all'art. 2-*undecies* comma 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali.

Qualora la segnalazione sia stata trasmessa dal segnalante anche a soggetti diversi da quelli indicati dalla legge e, per questo, l'identità del segnalante sia stata svelata, la segnalazione non è più sottratta al diritto di accesso ai sensi del precedente periodo.

16. Trattamento dei dati personali

Il Comune di Monforte San Giorgio, nell'ambito delle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni disciplinate dalle presenti linee guida, tratta i dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

La tutela dei dati personali va assicurata al whistleblower nonché agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto interessati dal trattamento dei dati.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-*undecies* del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

17. Le ritorsioni

Il segnalante, il denunciante all'autorità giudiziaria o contabile nonché colui che ha effettuato una divulgazione pubblica rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 e delle presenti linee guida, non possono essere destinatari nel contesto lavorativo di ritorsioni ossia di atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni di qualsiasi natura anche solo tentati o minacciati, che provocano o possono provocare allo stesso, in via diretta o indiretta, e in ragione della segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica, un danno ingiusto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;

- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata del contratto di lavoro o del rapporto giuridico a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri, indipendentemente dalle modalità, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi o l'esecuzione di lavori;
- p) l'annullamento di un provvedimento ampliativo rilasciato;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;
- r) ogni altra ipotesi rientrante nelle fattispecie di cui al primo periodo.

Possono costituire ritorsioni, ad esempio, anche la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; una valutazione della performance artatamente negativa; una revoca ingiustificata di incarichi; un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi); la sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc. La definizione di ritorsione contempla non solo le ipotesi in cui la ritorsione si sia già verificata, ma anche quelle in cui sia soltanto “tentata” oppure “minacciata”. Ciò comporta una estensione della protezione per i soggetti tutelati in quanto questi possono comunicare sia le ritorsioni già compiute nei loro confronti sia quelle tentate, anche se il comportamento non è stato posto in essere in modo compiuto, e quelle soltanto prospettate.

La ritorsione assume rilevanza ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 e delle presenti linee guida alla ricorrenza delle seguenti condizioni:

- a) la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica delle informazioni sulle violazioni aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 4 sono state effettuate in base ad una convinzione ragionevole che le stesse siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 24/2023. In ogni caso non sono sufficienti semplici supposizioni o “voci di corridoio”, così come notizie di pubblico dominio, e le tutele si applicano ugualmente al soggetto che abbia segnalato, effettuato divulgazioni pubbliche o denunce pur non essendo certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati o denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino. Chi effettua una segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia ha diritto alla protezione se ha agito sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili, tali da far ritenere ragionevolmente che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano pertinenti in quanto rientranti fra gli illeciti considerati dal legislatore;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. n. 24/2023 e delle presenti linee guida;
- c) vi sia un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite. Deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante o denunciante, affinché si configuri una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.

L'onere di provare che le condotte o gli atti o i provvedimenti potenzialmente ritorsivi sono stati adottati per ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico dell'organo e/o del dipendente che li ha posti in essere; analogamente l'organo e/o il dipendente che ha posto in essere le condotte o gli atti o i provvedimenti potenzialmente ritorsivi ha l'onere di provare che il danno che si ritiene subito dal segnalante non è conseguenza della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia.

Il dipendente dell'Ente che ha posto in essere o ha concorso a porre in essere condotte, atti o provvedimenti ritorsivi, fermo restando gli altri profili di responsabilità anche ai sensi dell'articolo 21 comma 1 del D.Lgs. n. 24/2023, è sanzionato disciplinarmente.

18. Segnalazione ad ANAC e protezione dalle ritorsioni

Il whistleblower, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, può comunicare esclusivamente ad ANAC, secondo le modalità definite dalla medesima Autorità, le ritorsioni che ritiene di aver subito a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata, per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente sia presentata per errore da parte dell'interessato anziché ad ANAC ad un dipendente o altro soggetto interno del Comune di Monforte San Giorgio, questi, fermo restando l'obbligo di garantire la riservatezza dell'identità della persona che ha inviato la comunicazione, deve trasmetterla con immediatezza al RPCT il quale provvederà a trasmetterla ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

Nel caso in cui l'Autorità accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, ne consegue la loro nullità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

L'Autorità considera responsabile della misura ritorsiva il soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione.

La responsabilità si configura anche in capo a colui che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del whistleblower, così producendo un effetto negativo indiretto sulla sua posizione.

Compete all'Autorità giudiziaria (giudice ordinario) adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsioni e la dichiarazione di nullità degli atti adottati.

Si evidenzia che il D.Lgs. n. 24/2023 è intervenuto sostituendo l'art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604 "*Norme sui licenziamenti individuali*" prevedendo, tra i licenziamenti nulli, anche quelli conseguenti "*alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o alla divulgazione pubblica effettuate ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019*". Inoltre nel medesimo D.Lgs. n. 24/2023 è precisato che i soggetti tutelati licenziati a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità giudiziaria, hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

L'atto o il provvedimento ritorsivo può essere oggetto di annullamento in sede di autotutela da parte dell'ente indipendentemente dagli accertamenti di ANAC.

Fatte salve le previsioni di cui al paragrafo 19, la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione nei casi in cui sia accertata con sentenza, anche non definitiva di primo grado, nei confronti del segnalante la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, e in tali ipotesi la condotta del segnalante assume rilievo disciplinare.

Le misure di protezione per le ritorsioni subite si applicano al whistleblower anche nelle ipotesi di cui al precedente periodo qualora la sentenza di primo grado, sfavorevole per il segnalante o denunciante, non venga confermata nei successivi gradi di giudizio; in tali casi viene meno la responsabilità disciplinare.

Le misure di protezione si applicano altresì al whistleblower anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se lo stesso è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 24/2023.

19. Limitazioni di responsabilità per il whistleblower

La segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica effettuata dal whistleblower costituisce "giusta causa" di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto, e pertanto esclude l'integrazione dei reati di "rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio" (art. 326 c.p.), "rivelazione del segreto professionale" (art. 622 c.p.), "rivelazione dei segreti scientifici e industriali" (art. 623 c.p.) nonché la violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.).

Oltre alle precedenti ipotesi, il whistleblower non incorre in responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare per la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica effettuata anche nelle ipotesi di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore, alla protezione dei dati personali e quando le informazioni diffuse offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

Il whistleblower inoltre non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse, qualora ciò sia avvenuta in modo lecito e non in violazione di norma penale.

La responsabilità penale e ogni altra forma di responsabilità, civile, amministrativa, disciplinare non si configura anche con riguardo ai comportamenti, agli atti o alle omissioni poste in essere dal whistleblower se collegati alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica e se sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Le limitazioni di responsabilità di cui al presente paragrafo operano a favore del whistleblower solo nel caso in cui, al momento della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia, oltre a ricorrere le condizioni di cui al paragrafo 17, al momento della rivelazione o diffusione sussistevano fondati motivi per ritenere che le informazioni fossero necessarie per far scoprire la violazione.

20. Misure di sostegno per il whistleblower

Il whistleblower può avvalersi delle misure di sostegno fornite dagli enti del Terzo settore convenzionati con ANAC inseriti in apposito elenco pubblicato a cura della medesima Autorità. Il whistleblower in particolare può richiedere informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

21. Estensione delle tutele ad altri soggetti

1. Le misure di protezione riconosciute al whistleblower, fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 24/2023 si applicano anche:

- a) al facilitatore ovvero colui che assiste un whistleblower nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del whistleblower che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro del whistleblower che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà del whistleblower o per i quali il whistleblower lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del whistleblower.

22. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Le segnalazioni ricevute e la relativa documentazione a corredo sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione, e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di cui agli articoli 5, par. 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 51/2018.

23. Rinunce e transazioni

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previste ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 e delle presenti linee guida non sono valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette di cui all'art. 2113, comma 4 del codice civile.

24. Doveri del personale del Comune di Monforte San Giorgio

Tutto il personale dipendente che presta, a qualsiasi titolo, servizio per il Comune di Monforte San Giorgio, è tenuto a osservare le disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023 e delle presenti linee guida ed a garantire la massima collaborazione al RPCT nell'espletamento delle attività di propria competenza, anche informandolo tempestivamente delle notizie acquisite di informazioni su violazioni rilevanti ai sensi delle presenti linee guida oggetto di divulgazione pubblica, nonché a evitare qualsivoglia situazione conflittuale che possa, direttamente o indirettamente, inficiare l'imparzialità della procedura e la terzietà dei soggetti coinvolti nelle fasi procedurali relative.

La condotta del dipendente che viola i doveri di cui al precedente periodo, fermo restando gli altri profili di responsabilità e fatta salva la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria in presenza di circostanze penalmente rilevanti, assume rilievo disciplinare.

25. Pubblicazione delle informazioni

Il Comune di Monforte San Giorgio pubblica in modo permanente su apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente le presenti linee guida.

26. Segnalazione di illeciti da parte dei cittadini

I cittadini non qualificabili ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 quali whistleblower, fatta salva la facoltà degli stessi di denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, nonché ad ANAC, al Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o agli altri soggetti istituzionali anche dell'Unione Europea esercitanti competenze sui fatti, possono segnalare al Comune di Monforte San Giorgio situazioni di illecito accaduti all'interno della Amministrazione comunale o comunque relativi ad essa di cui sono venuti a conoscenza direttamente e relative alle ipotesi di cui al paragrafo 4.

La segnalazione, debitamente firmata ed accompagnata da copia del documento d'identità in corso di validità, deve essere chiara, precisa e circostanziata, e contenere tutti gli elementi concreti ed utili per consentire di effettuare le dovute verifiche e/o accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Le segnalazioni non corredate da elementi concreti e documentabili, o che appaiono *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate, non saranno prese in considerazione.

Nello specifico, la segnalazione deve contenere:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione dei recapiti dello stesso ivi compresa, se posseduto, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui il Comune di Monforte San Giorgio possa indirizzare eventuali comunicazioni;
- la descrizione del fatto oggetto di segnalazione con indicazione eventuale delle disposizioni normative violate o che si ritiene possano essere violate;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione delle ragioni che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui si attribuiscono i fatti segnalati o comunque implicato nella violazione segnalata;
- l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti;
- ogni altra informazione utile per l'istruttoria finalizzata alla ricostruzione dei fatti segnalati;
- l'indicazione della documentazione eventualmente allegata a corredo.

La segnalazione può essere effettuata redigendo una dichiarazione contenente gli elementi essenziali sopra indicati.

La segnalazione può essere presentata al Comune di Monforte San Giorgio:

- a) in forma cartacea - tramite: posta ordinaria o raccomandata con ricevuta di ritorno, all'interno di una busta chiusa con la dicitura "Riservato - Segnalazione di condotte illecite" recante il seguente indirizzo: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Monforte San Giorgio – Via Immacolata n. 1- C.A.P. 98041 Monforte San Giorgio (ME)
- b) in formato elettronico tramite posta elettronica certificata all'indirizzo segretario@pec.comune.monfortesangiorgio.me.it, riportando anche in tale ipotesi nell'oggetto la seguente dicitura ""Riservato - Segnalazione di condotte illecite".

Le segnalazioni ricevute vengono acquisite dal RPCT, protocollate in un apposito registro riservato con numero progressivo di protocollazione e, seppur sottratte alla disciplina del whistleblower, possono essere considerate, qualora fondate, dall'Amministrazione nell'ambito dell'attività di competenza.

Per quanto non richiamato nelle presenti linee guida si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023 e le eventuali successive integrazioni e/o modificazioni, nonché ai sensi e per gli effetti del medesimo Decreto Legislativo le linee guida emanate da ANAC in materia.